



REMTECH EXPO

REMTECH

Il danno ambientale e il sistema delle garanzie finanziarie: polizze fideiussorie e assicurazioni?

Avv. Francesco Ferroni

EFFEFTE & PARTNERS
STUDIO LEGALE

Le questioni giuridiche in materia ambientale:
novità normative, decisioni giurisprudenziali e dubbi irrisolti

20 settembre 2019

RemTech Expo Ferrara Fiere 18, 19, 20 Settembre 2019

www.remtechexpo.com

INTRODUZIONE

- Il danno ambientale e il sistema delle garanzie finanziarie: polizze fideiussorie e assicurazioni?
- Il «?» finale riassume ed evidenzia la confusione ed incertezza sul tema delle garanzie.
- La prevenzione e riparazione del danno ambientale non può più prescindere dall'utilizzo di strumenti tipicamente giuridici, dunque assicurativi, idonei a rendere efficaci dette attività.

Le fonti del diritto ambientale in materia assicurativa

Direttiva 2004/35/CE del 21/4/2004 - Art. 14

- incoraggiare lo sviluppo di strumenti per consentire agli operatori di usare garanzie finanziarie per assolvere alle responsabilità ad essi incombenti ai sensi della direttiva
- l'attività di ripristino è fondamentale per la riparazione del danno ambientale
- non è previsto alcun obbligo per le imprese di far fronte all'attività di ripristino

D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale – TUA)

- L'Italia è stata uno dei quattro paesi, insieme a Lettonia, Lituania e Ungheria, a recepire la Direttiva 2004/35/CE entro il termine di scadenza del 20/4/2007
- La Direttiva 2004/35/CE è stata recepita in Italia attraverso il D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale – TUA)
- L'art. 239 TUA afferma che la disciplina delle opere di prevenzione, ripristino e bonifica è ispirata, *“in armonia con i principi e le norme comunitarie, con particolare riferimento al principio “chi inquina paga””*
- In Italia non esiste un sistema di garanzie finanziarie tipiche per i danni ambientali, essendo il nostro paese tra quelli che hanno optato per l'attuazione di tale sistema solo in via facoltativa



Le garanzie fideiussorie previste dalla legislazione ambientale italiana

- 1) SMALTIMENTO e RECUPERO RIFIUTI – DISCARICHE – AIA attività di gestione rifiuti art. 5 d.lgs. 372/1999 (ART. 208 TUA – soglie inferiori all’AIA c.d. autorizzazione ordinaria)
- 2) A.I.A. Autorizzazione integrata ambientale – relazione di riferimento (ART. 29 *sexies*, comma 9 *septies*, TUA)
- 3) IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (art. 12 d.lgs. 387/2003)
- 4) RIFIUTI TRANSFRONTALIERI (ART. 194, comma 3, TUA)
- 5) BONIFICA SITI CONTAMINATI (ART. 242 e ss. TUA)
- 6) IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA’ DI BONIFICA (ARTI 1 D.M. 5/7/2005)

Situazione attuale: lo stato dell'arte

- In assenza di uno schema-tipo di garanzia fideiussoria previsto dalla legislazione statale, le singole Regioni hanno cercato di colmare il “vuoto” normativo creando uno schema (più o meno) condiviso di garanzia bancaria o assicurativa
- Corte Costituzionale, sentenza n. 67/2014: il tema delle garanzie finanziarie è di competenza esclusiva statale in quanto riguarda la “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”; è opportuno che lo Stato provveda a definire i criteri generali per le determinazioni delle garanzie finanziarie (conf. Corte Cost. n. 198/2018 e 93/2019)
- La dichiarazione del Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa *“Il Ministero... mira anche a modificare l'attuale sistema delle garanzie fideiussorie, che spesso si sono rivelate inadeguate a garantire la riparazione dei danni cagionati, in quanto fornite da società, spesso purtroppo non italiane, di comodo o comunque non aventi capacità economica necessaria a garantire la medesima fideiussione».*

Le garanzie fideiussorie: gli obblighi dell'ente beneficiario

(Cass. Civ., sez. un., n. 13436/2019)

- L'ente beneficiario della polizza fideiussoria ha l'obbligo di:
 - escutere tempestivamente la garanzia (la società garante era nel frattempo fallita);
 - accettare esclusivamente garanzie rilasciate da compagnie di assicurazione autorizzate o istituti di credito, non da intermediari finanziari.
- Corte dei Conti, III sez. giurisd. d'appello, Roma, sentenza n. 317 del 22/6/2017;
- Corte Cass. , sez. un., sentenza n. 13436 del 17/5/2019.

Criticità e rilievi

Il ruolo delle compagnie di assicurazione

1. il termine “garanzie finanziarie”, sembra comprendere sia le polizze fideiussorie che le polizze r.c.;
2. manca una disciplina uniforme sia delle polizze r.c., che delle garanzie fideiussorie relative ai vari tipi di attività connesse con i rifiuti (polizze fideiussorie);
3. le polizze r.c. inquinamento non sono obbligatorie;
4. gli aspetti più problematici sono: la determinazione del massimale e quindi l’oggetto della garanzia, la durata della garanzia e le condizioni per l’escussione (fideiussione o contratto autonomo di garanzia?);
5. problema delle interazioni e sovrapposizioni tra danno ambientale e bonifica.

L’eventuale obbligo degli operatori di garantire il completo ripristino comporterebbe per gli assicuratori l’assunzione di rischi indeterminati, quindi incompatibili con l’attività assicurativa: l’arma vincente resta quindi la prevenzione.

Schema di polizza fideiussoria per attività di bonifica/messa in sicurezza/ripristino

- Redazione schema-tipo di polizza fideiussoria: work in progress

GRAZIE PER L'ATTENZIONE,

Avv. Francesco Ferroni

Studio Legale Effeffe & Partners

f.ferroni@studioeffeffe.com